

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022

**302ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**STEFANO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2481)** *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della 5ª Commissione su tutti i restanti emendamenti.

Si riprende dall'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti che erano stati accantonati.

Sull'ordine del giorno G/2481/4/14, la relatrice **MASINI** (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO ribadiscono l'invito alla riformulazione di alcune parti delle premesse, preannunciando quindi il parere favorevole sul testo riformulato.

Il senatore **BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione e pertanto l'ordine del giorno G/2481/4/14 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal Governo.

Gli identici emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13, su invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati dai proponenti.

Gli identici emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15, su cui la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione.

L'emendamento 6.1, su cui la RELATRICE esprime un parere favorevole e su cui il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, posto ai voti, è approvato.

La senatrice **GINETTI** (*IV-PSI*) presenta una riformulazione dell'emendamento 6.2, volta solo a chiarirne meglio il senso letterale.

Il **PRESIDENTE**, considerata la natura della riformulazione, che non incide su aspetti finanziari, non ritiene necessaria la trasmissione alla 5ª Commissione per il parere.

Posto, quindi, ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e con il rappresentante del GOVERNO che si rimette alla Commissione, è approvato l'emendamento 6.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 10.2 (testo 2).

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO invitano a ritirare l'emendamento 10.4 ed esprimono un parere favorevole su una riformulazione dell'emendamento 10.0.1, in cui si mantengono le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica" e in cui si aggiungono le parole: "nell'ambito di una regolamentazione complessiva del settore".

Il senatore **BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia di non accogliere la proposta di riformulazione, evidenziando i notevoli e immediati danni di natura economica e commerciale, per la salute degli animali, senza benefici per la salute umana, qualora dovesse entrare in vigore una norma di attuazione del criterio di delega di cui alla lettera q) dell'articolo 14 della legge di delegazione 2019-2020, volta a vietare l'importazione, la conservazione e il commercio di specie esotiche animali, ancorché nell'ambito di una regolamentazione complessiva.

Sottolinea, inoltre, che tale divieto, stabilito come criterio di delega mediante un emendamento introdotto durante l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, non è previsto dal regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e alla sanità animale, né è previsto da alcun altro Paese europeo.

Ricorda, peraltro, che in sede di esame della predetta legge di delegazione, il Governo aveva preso l'impegno di rivedere la materia, cosa che poi non è avvenuta.

Risulta, pertanto, attualmente uno schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, che dovrebbe essere presentato al Consiglio dei ministri di domani, in cui si prevede un divieto di importazione, conservazione e commercio di tutte le specie esotiche animali e che rinvia a un decreto ministeriale da emanarsi entro 180 giorni per l'identificazione delle possibili deroghe.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, non prevede alcuna forma di ristoro per le numerosissime imprese di allevamento e commercio delle specie coinvolte, né alcuna norma concernente tali specie che dovranno essere sopresse o sottoposte a sterilizzazione o isolamento per bloccare la riproduzione. Sottolinea, al riguardo, che la stragrande maggioranza delle specie esotiche in questione, come pesci da acquario, pappagalli, canarini e altre, non sono importate ma sono allevate ormai da generazioni in Italia e quindi non sono portatrici di rischi per la salute animale o umana.

Ritiene, peraltro, che tale schema di decreto legislativo non è privo di oneri per l'Eriario, e che quindi per essere presentato validamente entro la scadenza della delega legislativa prevista per l'8 maggio prossimo dovrà ricevere una adeguata copertura finanziaria.

Ribadisce, quindi, di non accogliere la riformulazione proposta e chiede l'accantonamento di queste proposte emendative, in attesa di conoscere gli esiti della presentazione dello schema di decreto legislativo in parola.

Il sottosegretario AMENDOLA ribadisce la proposta di riformulazione, che consentirebbe di tenere le maglie aperte alle esigenze delle circa 20 mila imprese coinvolte e anche dei consumatori, e di elaborare una regolamentazione adeguata.

Il senatore **FAZZOLARI** (*FdI*) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 10.4 e 10.0.1 e chiede al senatore Briziarelli di specificare con precisione quali tipi di animali sono in questione, essendo attualmente già vietata l'importazione di talune specie di gatti, di cani, di equini e ovini.

La senatrice **GIAMMANCO** (*FIBP-UDC*) rimarca la *ratio* che sottende la norma di divieto, che peraltro è condivisa anche dagli altri Paesi europei e che è volta alla tutela della salute animale e umana in Europa, essendo molte specie animali potenziali portatrici di malattie anche trasmissibili all'uomo, ma che è volta anche al benessere degli stessi animali esotici in

questione, il cui commercio ne comporta il distacco forzoso dai loro *habitat* naturali. Ritiene pertanto opportuno il divieto di importazione, prevedendo le opportune misure di ristoro per le aziende che ne verrebbero eventualmente danneggiate.

Il senatore **LICHERI** (*M5S*) si dichiara d'accordo con l'idea di vietare solo l'importazione, consentendo il commercio e l'allevamento delle specie che pur nascendo esotiche ora non lo sono più, essendo nate da generazioni su territorio europeo.

La senatrice **GIANNUZZI** (*CAL-Pc-Idv*) invita a separare l'aspetto economico, di tutela delle imprese coinvolte, da quello della tutela del benessere e della salute degli animali e della salute umana. Ricorda, al riguardo, che la legge di delegazione in cui è stato inserito il criterio di delega del divieto, è stata discussa e approvata in periodo pandemico ed è pertanto figlia di un comune senso di preoccupazione per il rischio di malattie e virus trasmissibili dall'animale all'uomo.

Il senatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che gli emendamenti del senatore Briziarelli intervengono a modifica della legge di delegazione europea precedente e ritiene che in tale sede si sia entrato nel merito dell'elencazione precisa della fauna esotica oggetto della normativa. Ritiene, quindi, centrale l'argomentazione, che è avvalorata dagli stessi interventi del senatore Briziarelli, ovvero dell'opportunità di prevedere il divieto per l'importazione delle specie esotiche che sono suscettibili di essere portatrici di nuove malattie epidemiche, mantenendo così il senso originario del criterio di cui alla lettera q) dell'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020. Suggestisce, pertanto, di riformulare in tal senso gli emendamenti in esame.

Il senatore **LOREFICE** (*M5S*) si dichiara a favore di un rinvio della questione, per poter consentire un ulteriore approfondimento, ritenendo anche opportuno specificare meglio gli aspetti della commercializzazione e della conservazione. Ritiene inoltre necessario poter visionare lo schema di decreto legislativo citato.

La senatrice **LA MURA** (*CAL-Pc-Idv*) ricorda come la questione delle specie esotiche sia strettamente legata anche al tema della tutela della biodiversità, che rappresenta un grande problema in Italia e su cui pende anche una procedura di infrazione. L'introduzione di specie esotiche negli *habitat* autoctoni produce uno stravolgimento, con gravi conseguenze per le specie locali e per la biodiversità propria dei nostri territori. Si tratta di un problema che andrebbe affrontato procedendo anzitutto a un censimento delle specie esotiche presenti in Italia.

La relatrice, senatrice **MASINI** (*Misto-+Eu-Az*), conviene sull'opportunità di approfondire il tema e di attendere gli esiti della presentazione dello schema di decreto legislativo. Nel merito, condivide l'opinione prevalente volta a limitare il divieto all'importazione delle specie esotiche, in ragione delle importanti esigenze di tutela della salute pubblica da possibili rischi epidemici di malattie importate, e di tutela della biodiversità autoctona. In tal senso, ritiene che i divieti dovranno essere accompagnati da misure, non solo di ristoro delle imprese danneggiate, ma anche di censimento e monitoraggio delle specie coinvolte nei divieti, finalizzate a evitare una loro dispersione nell'ambiente, con conseguenti rischi per gli *habitat* locali.

Il **PRESIDENTE**, quindi, mantiene accantonati gli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Gli emendamenti 11.1, 11.2, 12.1 e 13.1 sono ritirati dai rispettivi proponenti, su invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 14.0.1 (testo 2).

Similmente, previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli identici emendamenti 16.2 (testo 2), 16.3, 16.4 e 16.12 (testo 2).

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 16.5 e 16.6.

L'emendamento 16.7 (testo 2), con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.9, 16.11 e 16.13.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi approvato l'emendamento 17.1.

Sull'emendamento 18.2, il senatore **LOREFICE** (M5S) presenta una riformulazione, in cui sono soppresse, alla lettera b), le parole: "e di digestati in agricoltura" e, alla lettera c), le parole: "e dei digestati anaerobici".

Il **PRESIDENTE**, considerata la natura della riformulazione, che non incide su aspetti finanziari, non ritiene necessaria la trasmissione alla 5ª Commissione per il parere.

Posto, quindi, ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e con il rappresentante del GOVERNO che si rimette alla Commissione, è approvato l'emendamento 18.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole su tale riformulazione e, pertanto, posto ai voti, è approvato l'emendamento 18.2 (testo 2) pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli emendamenti 18.1 (testo 2), 18.3 (testo 2) e 18.4.

Le senatrici **LA MURA** (CAL-Pc-Idv) e **GIANNUZZI** (CAL-Pc-Idv) sottoscrivono gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, i quali, posti ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con distinte votazioni.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.4.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2481

**G/2481/4/14 (testo 2)**

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bergesio, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Rufa

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcune direttive, regolamenti europei e raccomandazioni;

considerato che:

con il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 196, entrato in vigore il 14 gennaio 2022, è stata recepita la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la cosiddetta "direttiva SUP";

sulla base del principio "chi inquina paga", la direttiva SUP mira a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo su alcuni prodotti in plastica monouso;

il decreto legislativo n. 196 del 2021 intende contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della direttiva SUP in maniera equilibrata, al fine di evitare danni all'economia nazionale, particolarmente provata dalla pandemia da Covid 19, dal vertiginoso aumento del costo dell'energia e dalla carenza di materie prime, mantenendo alto il livello di tutela ambientale e consentendo di accompagnare le imprese del settore nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità;

nell'ottica di un'economia circolare, è necessario introdurre misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, promuovere nuovi modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, che contribuiscono al corretto funzionamento del mercato e favoriscono comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;

una riconversione sostenibile, che non impatti in maniera drammatica sui settori produttivi nazionali ed europei, già messi duramente alla prova dalle limitazioni dovute alla pandemia, e oggi più che mai dal caro energia e dalla carenza delle materie prime, deve avvenire con meccanismi realistici, che consentano ai comparti coinvolti un adeguamento e una trasformazione equilibrati e gradualmente, per evitare che si creino maggiori oneri per i consumatori, i lavoratori e le aziende;

impegna il Governo a:

intensificare il dialogo con le Istituzioni europee per tutelare l'economia nazionale e lo sviluppo sostenibile delle nostre produzioni, definendo obiettivi realistici e strategici nell'ambito dell'economia circolare per il settore della plastica che punti all'innovazione di processo ed *ecodesign*, alla prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta e riciclo, e che preveda misure incentivanti e premiali a sostegno della transizione ecologica delle filiere;

di farsi portavoce anche a livello europeo della necessità di tutelare le imprese europee da maggiori oneri e limitazioni che potrebbero minare ulteriormente la stabilità dell'economia europea e la sua competitività con i Paesi extra-UE.

## Art. 4

### 4.14 (testo 2)

[Ginetti](#)

**Accolto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005."*

### 4.7 (testo 2)

[Giammanco](#)

**Accolto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;*

### 4.8

[Nannicini](#)

**Accolto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".*

### 4.9

[Bergesio, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Rufa](#)

**Accolto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".*

### 4.10

[Fazzolari, Malan](#)

**Accolto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".*

### 4.15

[Castaldi](#)

**Accolto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,».*

## Art. 6

### 6.1

[Ginetti, Conzatti](#)

**Accolto**

*Al comma 3, alla lettera e) sostituire le parole: «almeno una volta ogni anno o alla prima occasione utile», con le seguenti: «tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari».*

## 6.2 (testo 2)

Ginetti, Conzatti

**Accolto**

*Al comma 3, alla lettera g), sostituire le parole: «entro trenta giorni e che la modifica si intenda approvata», con le seguenti: «trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assuma efficacia. La modifica si intende approvata».*

Art. 10

## 10.2 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger

**Accolto**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;"*

2) *alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e".*

Art. 14

## 14.0.1 (testo 2)

La Relatrice

**Accolto**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

### **«Art. 14-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)*

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera c) del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione

alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

#### Art. 16

##### **16.2 (testo 2)**

[Taricco](#)

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico».*

##### **16.3**

[Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Rufa](#)

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

##### **16.4**

[Rizzotti, Caligiuri, Giammanco](#)

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

##### **16.12 (testo 2)**

[La Pietra, Fazzolari](#)

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

##### **16.7 (testo 2)**

[Cantù, Bergesio, Campari, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Rufa](#)

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul

mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zootecnica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

Art. 17

### **17.1**

La Relatrice

**Accolto**

*Sopprimere il comma 3.*

Art. 18

### **18.2 (testo 2)**

Lorefice

**Accolto**

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera g) inserire la seguente:*

"g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

b) alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato";

c) alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione".

### **18.1 (testo 2)**

Taricco

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici;».*

### **18.3 (testo 2)**

Ginetti

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici».*

### **18.4**

La Pietra, Fazzolari

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.»